



COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 24/04/2025

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

:

L'anno **2025** il giorno **24** del mese di **Aprile** alle ore 20.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BERTASI DANIELE	SI	MESCHIERI MARTINA	SI
TABARELLI GIUDITTA	SI	POZZANI RUGGERO	SI
CORRADINI SIMONE	SI	LONARDI KATIA	SI
BERTOLDI MARCO	SI	LORENZI ELENA	SI
FERRARI MARTA	SI	ARDUINI AURELIO	SI
FRACCAROLLI MIRCO	SI	TAMBURINI LUCA	SI
GALIOTTO ALESSANDRA	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante la Dott.ssa AGGUJARO DANIELA

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTASI DANIELE nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC)
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 21.05.2020 e s.m.i. il quale all'articolo n. 10, comma 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 10 del citato regolamento comunale TA.RI. sopra citato, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “f) ... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...”
- “h) ... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”
- “i) ... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”

RICHIAMATE:

- Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE, inoltre,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

-CONSIDERATO che:

- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif rubricata “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bardolino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente, con propria delibera n. 4 del 10/04/2024 ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al proprio ambito;

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2024, si è preso atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Bacino territoriale dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario, trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità alla deliberazione del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif, ammonta, per l'anno 2025, ad € 3.014.781,00 tenendo presente che al fine della determinazione delle tariffe sono state previste, ai sensi del comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021, detrazioni sulla parte fissa per € 227.677,00 (di cui € 200.000,00 entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, € 20.000,00 entrate derivanti dal recupero dell'evasione, € 7.677,00 contributo MIUR per le scuole) e sulla parte variabile per € 10.000,00 (entrate derivanti dal recupero evasione);

DATO ATTO che, ai fini di ridurre ulteriormente l'importo a ruolo, l'Amministrazione Comunale si è avvalsa, nella predisposizione del bilancio di previsione 2025, della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 493, della Legge di Bilancio 2024, di utilizzare, per l'anno 2025, una ulteriore quota dei proventi dell'imposta di soggiorno, pari ad €. 200.000,00, per la copertura del ciclo integrato dei rifiuti;

DATO ATTO pertanto che, tenuto conto delle detrazioni previste all'interno del Piano Economico Finanziario 2023-2025 e dell'ulteriore stanziamento previsto dall'amministrazione Comunale, il gettito complessivo garantito dalla TA.RI. deve essere pari ad € 2.577.104,00;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario 2023-2025, tra utenze domestiche (41%) e non domestiche (59%) secondo quanto esposto nella Relazione Tecnica relativa al monitoraggio eseguito nel 2004 nonché nella relazione relativa al calcolo del conguaglio delle tariffe per l'anno 2004 da parte dei Servizi Finanziari dell'Ente e seguendo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, sulla base della presunzione di produttività/conferimento di rifiuti delle due macro-classi di attività rilevate da uno studio dell'ARPAV;

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti e che i predetti coefficienti sono stati fissati facendo riferimento ai valori medi ad eccezione delle seguenti categorie per le quali sono stati considerati i coefficienti effettivi, così come risultanti dagli esiti dei

monitoraggi effettuati nel corso del 2004 e dalle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale:

- Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi;
- Alberghi senza Ristorante;
- Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, predisposta dall'Ufficio Tributi (**ALL. SUB B**), suddiviso tra utenze domestiche e utenze non domestiche, elaborata sulla base del Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità della deliberazione n. 389/2023/R/Rif;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

VISTA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTI

- il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, attuativo dell'articolo 57-bis del Dl 124/2019, che introduce il cosiddetto bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico;
- la delibera di Arera n. 133/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, con cui l'autorità ha disciplinato in modo puntuale le modalità di finanziamento e gestione del bonus sociale Tari, introducendo una nuova componente tariffaria denominata componente perequativa, pari ad

€. 6,00/utenza, e introducendo obblighi di rendicontazione, monitoraggio e aggiornamento del sistema gestionale per la corretta applicazione della componente perequativa;

DATO atto che il bonus sociale deve essere applicato secondo le disposizioni nazionali, ma non incide sulle tariffe poiché lo sconto viene gestito autonomamente attraverso il sistema SGAt e finanziato tramite la componente PE, secondo quanto previsto dalla delibera Arera 133/2025;

VISTE comunque le criticità normative e organizzative successive all'introduzione del bonus sociale a seguito de quali il Comune dovrà comunque aggiornare il software, definire nuovi tracciati informativi, integrare flussi con SGAt e interfacciarsi con Csea per i rimborsi;

CONSIDERATO CHE la suddetta delibera Arera prevede inoltre, a fronte delle nuove disposizioni, per l'anno 2025, di lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori, concedendo di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF, che prevedono :“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione” .

RITENUTO pertanto opportuno stabilire le scadenze di pagamento della TARI 2025 come segue:

- 30 settembre
- 31 dicembre

VISTI i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);

D E L I B E R A

1) richiamate le premesse, preso atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 e delle detrazioni in esso previste ai sensi del comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021, preso atto dell'ulteriore stanziamento di €. 200.000,00 (ulteriore quota dei proventi dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025) previsto dall'Amministrazione a copertura parziale dei costi del ciclo integrato dei rifiuti per l'anno 2025, di approvare, per la corrente annualità, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento (**ALL. SUB B**);

2) di dare atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2024;

3) di dare atto che alle tariffe TARI dovranno essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- la componente perequativa *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari ad €. 6,00 ad utenza per anno;

4) di approvare, secondo quanto previsto dalla Delibera Arera n. 133/2025, limitatamente all'esercizio 2025 le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- 30 settembre

- 31 dicembre

5) di trasmettere, a norma nell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

^^ ^^ ^^

INTERVENTI

Sindaco DANIELE BERTASI

A questo punto passiamo al punto 6, all'ordine del giorno che ha ad oggetto l'Approvazione della tariffa sulla tassa rifiuti, quindi sulla TARI anno 2025.

È l'ultimo punto che relaziona ancora l'Assessore al Bilancio Simone Corradini.

Ass. SIMONE CORRADINI

Corradini. Con la deliberazione in oggetto siamo chiamati ad approvare quelle che sono le tariffe della tassa rifiuti, la TARI, per l'anno 2025. Questo è un provvedimento molto importante per andare a garantire quella che è la copertura integrale dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per quanto riguarda il nostro Comune.

Un piccolo preambolo è doveroso. La TARI è parte del sistema di gestione dei rifiuti ed è istituito... presente diciamo dal 2013. La normativa vigente ci impone di andare ad assicurare la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Il Consiglio di Bacino Verona Nord, con propria delibera nell'aprile del 2024, ha approvato quello che è il Piano economico finanziario denominato PEF per il periodo '24 e '25. Il Consiglio Comunale di Bardolino, a sua volta con propria deliberazione n. 6 del 24.04.2024, ne ha di fatto preso atto. Il PEF prevede per l'anno 2025 un costo totale del servizio di gestione dei rifiuti superiore ai 3 milioni di euro. Per ridurre quello che è l'importo complessivo a carico delle utenze, sia le domestiche che quelle non domestiche, come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di utilizzare una quota dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno per un importo pari a circa 400.000 euro, per andare appunto a coprire parzialmente quello che è l'importo.

Questo stanziamento ci permette di ridurre la TARI, ridurre quello che è l'importo a ruolo, garantendo comunque un gettito complessivo della TARI pari a 2.580.000 euro circa.

Come sappiamo, le utenze sono divise fra utenze domestiche e non domestiche, con una ripartizione fra quelli che sono i costi fissi e i costi variabili. Quelli che andiamo ad approvare sono quelli che sono gli specifici coefficienti che vengono utilizzati dall'algoritmo per calcolare le tariffe in base a quella che è la tipologia di utenza e in base naturalmente alla produzione dei rifiuti.

Quello che dico è che i criteri di determinazione di questi coefficienti non sono variati rispetto agli ultimi anni.

Naturalmente quelle che sono le tariffe sono elaborate in conformità alle normative vigenti e a quelle che sono tutte le deliberazioni di ARERA, che è l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Oltre a questo, in quelle che sono le tariffe sono incluse delle componenti perequative per coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentali e tutte quelle che sono le agevolazioni sociali destinate alle famiglie in condizioni di disagio economico, sempre previste con delibera ARERA. Per quest'anno è previsto il bonus sociale TARI, quindi un'agevolazione tariffaria destinata alle famiglie in difficoltà economica, che è stata introdotta con il decreto legge 124 del 2019 ed attuata solo di fatto quest'anno con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 2025. Questo, di fatto, beneficio è finalizzato a ridurre quella che è la tassa sui rifiuti per le utenze domestiche con basso reddito, quindi parliamo in particolare di nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a 9.350 euro, in generale, per quanto riguarda invece le famiglie con almeno quattro figli a carico, il limite dell'ISEE sale a 20.000 euro. Il riconoscimento del bonus sarà automatico,

quindi tutti quelli che sono beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda. Quindi il bonus viene riconosciuto automaticamente in bolletta, grazie insomma a quello che è il sistema SGATE, che è il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e l'agevolazione, a conti fatti, consiste in uno sconto del 25% sull'importo dovuto per la TARI.

Al momento sussistono delle criticità normative e organizzative successive all'introduzione del bonus sociale, a seguito del quale ci sono gli uffici comunali che dovranno comunque aggiornare il software, definire quelli che sono i nuovi tracciati informativi, integrare i flussi con il sistema di gestione del Ministero e in generale anche interfacciarsi con la cassa per i servizi energetici ambientali per tutti quelli che sono i rimborsi.

Quindi quest'anno quello che proponiamo al Consiglio è di modificare quelle che sono le scadenze per il pagamento della TARI, mantenendone naturalmente due una al 30 settembre e una al 31 dicembre, anziché al 30 giugno e al 31 dicembre come consuetudine. Naturalmente sarà poi nostro onere informare debitamente la popolazione rispetto a questa modifica.

Sindaco DANIELE BERTASI

Ringrazio l'Assessore Corradini per la chiarezza espositiva di questa modifica, quindi ribadisco il concetto anche a beneficio di chi ci segue in streaming, quindi quest'anno la bollettazione avverrà con scadenza 30 settembre e 31 dicembre, differentemente a quelle che sono state le scadenze degli anni scorsi. Queste per le ragioni che ha ben descritto l'Assessore Corradini.

Quindi se non ci sono interventi metterei ai voti la proposta.

Favorevoli? Il gruppo di maggioranza.

Astenuti? I gruppi di minoranza.

Il Consiglio Comunale ha quindi approvato il provvedimento così come proposto.

Anche qui successivamente, data l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento per ogni successivo adempimento poniamo ai voti la proposta anche ai fini della sua immediata eseguibilità.

Quindi favorevoli? Il gruppo di maggioranza.

Astenuti? Le minoranze.

Quindi do atto che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto anche ai fini della sua immediata eseguibilità.

^^ ^^ ^^

Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, espressi per alzata di mano, la proposta del provvedimento di cui sopra.

Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI N. 9

ASTENUTI N. 4 (Consiglieri Katia Lonardi, Elena Lorenzi e Aurelio Arduini del gruppo consiliare "Voi con noi"; Consigliere Luca Tamburini del gruppo consiliare "Forza Nuova").

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ATTESA l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento per ogni successivo adempimento;

- CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Consiglieri Katia Lonardi, Elena Lorenzi e Aurelio Arduini del gruppo consiliare "Voi con noi"; Consigliere Luca Tamburini del gruppo consiliare "Forza Nuova") su n. 13 presenti e n. 9 votanti, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

^^^ ^^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.



Calcolo Tariffe - Anno 2025

COMUNE DI BARDOLINO

2025

Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Fissa	Parte Fissa (TFD)	Kb	Nr.Fam.Imp	Nr.Famiglie	Nr.Corretto	Quota Var.	Parte Var. (TVD)
1 - Abitazione 1 Componente	0,800	209.930,73	209.930,73	167.944,58	0,372529	78.205,35	0,800	2.241,00	2.119,35	1.695,48	54,937010	116.430,87
2 - Abitazione 2 Componenti	0,940	231.291,46	230.750,85	216.905,80	0,437722	101.004,71	1,600	2.406,00	2.237,57	3.580,12	109,874021	245.851,22
3 - Abitazione 3 Componenti	1,050	131.457,42	131.457,42	138.030,29	0,488945	64.275,41	2,000	1.259,00	1.181,57	2.363,13	137,342526	162.279,26
4 - Abitazione 4 Componenti	1,140	100.346,44	100.346,44	114.394,94	0,530854	53.269,33	2,600	865,00	809,93	2.105,81	178,545284	144.608,62
5 - Abitazione 5 Componenti	1,230	33.429,00	33.429,00	41.117,67	0,572764	19.146,92	3,200	219,00	207,16	662,93	219,748042	45.524,10
6 - Abitazione 6 o più Componenti	1,300	15.906,00	15.906,00	20.677,80	0,605360	9.628,86	3,700	69,00	64,50	238,65	254,083674	16.388,40
		722.361,05	721.820,43	699.071,08		325.530,57		7.059,00	6.620,08	10.646,12		731.082,48



Calcolo Tariffe - Anno 2025

COMUNE DI BARDOLINO

2025

Attività

Descrizione	Kc	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Fissa	Parte Fissa (TFND)	Kd	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Var.	Parte Var. (TVND)
A01 - Musei, Biblioteche,	0,530	12.857,92	12.010,12	6.365,36	0,348963	4.191,09	4,390	12.857,92	12.010,12	52.724,42	0,817184	9.814,48
A02 - Cinematografi e	0,360	957,00	957,00	344,52	0,237032	226,84	3,000	957,00	957,00	2.871,00	0,558440	534,43
A03 - Autorimesse e	0,550	50.165,74	50.165,74	27.591,16	0,362132	18.166,60	4,550	50.165,74	47.702,74	217.047,47	0,846968	40.402,68
A04 - Campeggi,	0,480	306.357,82	306.357,82	147.051,75	0,316042	96.821,96	3,800	306.357,82	305.247,67	1.159.941,15	0,707358	215.919,26
A05 - Stabilimenti	0,510	4.101,00	4.101,00	2.091,51	0,335795	1.377,09	4,160	4.101,00	4.101,00	17.060,16	0,774370	3.175,69
A06 - Esposizioni,	0,420	15.256,00	15.256,00	6.407,52	0,276537	4.218,85	3,520	15.256,00	10.984,50	38.665,44	0,655237	7.197,45
A07 - Alberghi con	1,420	18.966,00	18.966,00	26.931,72	0,934958	17.732,41	11,650	18.966,00	18.546,60	216.067,89	2,168609	40.220,33
A08 - Alberghi senza	1,060	111.379,00	111.379,00	118.061,74	0,697926	77.734,33	8,870	111.379,00	107.043,70	949.477,62	1,651122	176.742,16
A09 - Case di cura e	1,120	2.884,00	2.884,00	3.230,08	0,737431	2.126,75	9,210	2.884,00	2.884,00	26.561,64	1,714411	4.944,36
A10 - Ospedali	1,180	0,00	0,00	0,00	0,776937	0,00	9,680	0,00	0,00	0,00	1,801900	0,00
A11 - Uffici, agenzie,	1,290	12.842,00	12.842,00	16.566,18	0,849363	10.907,52	10,610	12.842,00	10.704,80	113.577,93	1,975017	21.142,16
A12 - Banche ed istituti di	0,580	3.939,18	3.939,18	2.284,72	0,381884	1.504,31	4,760	3.939,18	3.588,48	17.081,16	0,886058	3.179,60
A13 - Negozi	1,200	9.468,11	9.468,11	11.361,73	0,790105	7.480,80	9,850	9.468,11	9.380,11	92.394,05	1,833545	17.198,85
A14 - Edicola, farmacia,	1,450	905,02	875,02	1.268,78	0,954710	835,39	11,930	905,02	875,02	10.439,01	2,220731	1.943,19
A15 - Negozi particolari	0,710	38,00	38,00	26,98	0,467479	17,76	5,860	38,00	38,00	222,68	1,090820	41,45
A16 - Banchi di mercato	1,430	0,00	0,00	0,00	0,941542	0,00	11,740	0,00	0,00	0,00	2,185363	0,00
A17 - Attività artigianali	1,280	2.269,00	2.269,00	2.904,32	0,842779	1.912,27	10,530	2.269,00	2.269,00	23.892,57	1,960125	4.447,52
A18 - Attività artigianali	0,920	2.568,00	2.568,00	2.362,56	0,605747	1.555,56	7,620	2.568,00	2.568,00	19.568,16	1,418438	3.642,55
A19 - Carrozzeria,	1,250	499,00	499,00	623,75	0,823026	410,69	10,250	499,00	499,00	5.114,75	1,908004	952,09
A20 - Attività industriali	0,650	0,00	0,00	0,00	0,427974	0,00	5,330	0,00	0,00	0,00	0,992162	0,00
A21 - Attività artigianali di	0,820	14.846,95	14.846,95	12.174,50	0,539905	8.015,94	6,700	14.846,95	8.956,95	60.011,55	1,247183	11.170,95
A22 - Ristoranti, trattorie,	7,330	32.787,57	32.787,57	240.332,91	4,826226	158.240,23	60,100	32.787,57	32.552,72	1.956.418,63	11,187419	364.180,95
A23 - Mense, birrerie,	6,240	1.011,83	1.011,83	6.313,82	4,108547	4.157,15	51,160	1.011,83	1.011,83	51.765,23	9,523267	9.635,93
A24 - Bar, caffè,	5,120	10.861,68	10.861,68	55.611,81	3,371115	36.615,98	41,990	10.861,68	10.861,68	456.082,04	7,816302	84.898,18
A25 - Supermercato,	2,390	5.706,00	5.706,00	13.637,34	1,573626	8.979,11	19,610	5.706,00	5.085,00	99.716,85	3,650338	18.561,97
A26 - Plurilicenze	2,070	1.187,05	1.187,05	2.457,20	1,362931	1.617,87	17,000	1.187,05	1.187,05	20.179,88	3,164495	3.756,42
A27 - Ortofrutta,	9,230	592,36	592,36	5.467,52	6,077226	3.599,93	75,660	592,36	592,36	44.818,29	14,083862	8.342,78
A28 - Ipermercati di	2,150	0,00	0,00	0,00	1,415605	0,00	17,630	0,00	0,00	0,00	3,281767	0,00
A29 - Banchi di mercato	5,210	0,00	0,00	0,00	3,430373	0,00	42,740	0,00	0,00	0,00	7,955912	0,00
A30 - Discoteche, Night	1,470	0,00	0,00	0,00	0,967879	0,00	12,120	0,00	0,00	0,00	2,256098	0,00
		622.446,24	621.568,44	711.469,49		468.446,43		622.446,24	599.647,34	5.651.699,56		1.052.045,44